

STATUTO

**L' ISOLA DI ARTURO - ONLUS
- SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASAGIOVE CE VIALE TRIESTE 30
Numero REA: CE - 195289
Codice fiscale: 02780770612
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-06-2004 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1) E' costituita una O.N.L.U.S societa' cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata: "L'ISOLA DI ARTURO - ONLUS - societa' cooperativa sociale a responsabilità limitata".

La società cooperativa sarà iscritta a cura degli Amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci giacche', ai sensi dell'art.111-septies delle "Norme di attuazione e transitorie" del D.Lgs.17.1.2003 n.6, e' considerata cooperativa a mutualita' prevalente.

Art. 2) La Società ha sede legale in Casagiove (Ce).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, la modificazione e soppressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 3) La durata della Società Cooperativa è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 4) La Società Cooperativa, nel rispetto delle disposi-

zioni di legge, si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, esclusivamente scopi di solidarieta' sociale e pertanto ha per oggetto:

- promuovere la tutela, la valorizzazione e la riqualificazione dell'ambiente e del territorio, intesi sia in senso fisico, naturale e paesaggistico, che in senso sociale e culturale;
- promuovere ed attuare i principi della progettazione e dell'urbanistica partecipata; la tutela, la valorizzazione, la riqualificazione e la sostenibilita' dell'habitat urbano, metropolitano e delle conurbazioni, anche mediante processi partecipativi a vantaggio delle diverse categorie sociali e soprattutto dei soggetti vulnerabili, deboli o svantaggiati (esempio: minori, anziani, portatori di handicap, minoranze etniche);
- promuovere l'intermediazione culturale nel rispetto culturale della "diversita'", nonche' promuovere la cultura della tutela, della valorizzazione dell'ambiente naturale, del paesaggio, della flora e della fauna, soprattutto per le specie in via di estinzione o per quei contesti ambientali ed ecosistemi a rischio di degrado, distruzione o estinzione;
- tutelare e valorizzare i beni culturali, ambientali, artistici, architettonici, archeologici, archivistici, e storici;
- promuovere, organizzare, offrire consulenza, ideare atti-

vita' e manifestazioni culturali e ricreative in senso lato,
e nello specifico attivita' inerenti il teatro, il
cinema, la letteratura, la poesia, l'editoria, l'informatica,
la grafica, la comunicazione, il marketing, lo spettacolo, lo
sport, la musica, la fotografia, la danza, il canto, le arti
plastiche e figurative, le tradizioni folkloristiche, i
prodotti artigianali ed eno-gastronomici, il design
industriale, la moda, l'arte serica, le mete religiose, la
logopedia, la musicoterapia;

- diffondere con conferenze, convegni, seminari, pubblica-
zioni, ipertesti e produzioni multimediali, mostre, attivita'
e progetti partecipativi e/o ludico-ricreativi, eventi so-
ciali, le tematiche ed i principi inerenti i
diritti dell'uomo, i diritti dell'infanzia e dell'adole-
scenza;

- promuovere progetti ed azioni contro lo sfruttamento del
lavoro minorile, contro lo sfruttamento sessuale dei minori e
delle donne; contro qualunque forma di violenza attuata su
minori, donne e uomini;

- attuare progetti di cooperazione e di collaborazione con
altre cooperative, associazioni nazionali ed internazionali,
enti, ministeri, istituti, inerenti i settori di cui sopra;

- promuovere, progettare, organizzare, e/o gestire centri di
aggregazione, centri polieducativi, case-famiglia, nidi,
centri specializzati, scuole, laboratori, centri di recupero

per minori, donne con minori, tossicodipendenti ed
alcolizzati, vittime del disagio sociale, anziani e persone
sole;

- promuovere iniziative, progetti ed azioni, per diffondere
l'affido e l'adozione di minori;

- promuovere iniziative culturali, ludico-ricreative, di
socializzazione ecc. in ospedali, ospedali pediatrici, case
di cura, carceri, centri sociali, case di accoglienza per
minori e/o anziani;

- offrire prestazioni abilitative, riabilitative ed assi-
stenziali nei confronti di soggetti con handicap motori,
psichici e sensoriali, sia in campo infantile sia nei con-
fronti di adulti ed anziani, sia presso il domicilio del-
l'utente, che presso case di cura, di riposo
e comunita';

- predisporre, organizzare, acquistare e gestire tutte le
strutture logistiche e le dotazioni strumentali necessarie
per l'esplamento della terapia fisica e riabilitativa;

- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per
lo svolgimento di attivita' connesse con la prevenzione,
assistenza, educazione, rieducazione, abilitazione e riabi-
litazione motoria e psico sociale; gestire
programmi di educazione psicomotoria, rieducazione psicomoto-
ria, terapia psicomotoria, tecniche di rilassamento per
adulti, anziani e minori;

- promuovere ed istituire centri di mediazione familiare e sociale, anche on line, per minori, adulti e famiglie in crisi, con sostegno psicologico, pedagogico, e psicoterapeutico;
- promuovere attivita' di orientamento scolastico e formazione professionale, rivolte sia a soggetti normodotati che disabili i cui programmi terranno conto delle disabilita' specifiche di ogni soggetto;
- promuovere, gestire ed attivare servizi in particolare a favore degli anziani, dei minori, di donne e dei soggetti a rischio di emarginazione sociale, sia sotto forma di attivita' create sul territorio, quali assistenza domiciliare, prestazioni infermieristiche, riabilitative, di segretariato sociale, di: servizi integrati, servizi di animazione socio culturale, servizi di turismo sociale, soggiorni vacanze e studio, attivita' sportive e trasporti, che sotto forma di strutture centralizzate quali i centri diurni, case famiglia, day assistance per persone in crisi e in riabilitazione, ludoteche;
- offrire consulenze su tematiche assistenziali, abilitative, riabilitative, gestire servizi di sostegno educativo e rieducativo, counseling, relazioni d'aiuto, attivita' integrative, di animazione e di laboratori di psicomotricita', di logopedia, di musicoterapia, di rilassamento, di arteterapia, di danza e movimento nonche' linguistici, teatrali, foto-

grafici, informatici e di cinema rivolti alle istituzioni scolastiche ed altri enti pubblici e privati;

- coordinare e/o promuovere l'inserimento dei cittadini portatori di handicap nella societa' garantendo tutti i diritti riconosciuti alla persona come quello alla prevenzione, alla salute, al recupero, alla riabilitazione, allo studio, al lavoro, al tempo libero, ai servizi pubblici di assistenza, alla mobilita';

- promuovere le pari opportunita' di condizioni, il rispetto dei diritti di cittadini di persone con disabilita', rimuovere qualsiasi barriera fisica e/o culturale che discriminino le persone con disabilita' anche attraverso l'applicazione della normativa per la rimozione delle barriere architettoniche e sensoriali;

- svolgere attivita' di sensibilizzazione della opinione pubblica ai problemi sociali degli handicappati nonche' promuovere e stimare attivita' di censimento, statistica, ricerca ed informazione;

- raccogliere e classificare pubblicazioni di periodici, libri ed opuscoli, gestire centri di informazione, consulenza e documentazione, pubblicare libri e riviste ed altro materiale a stampa, produrre video e filmati;

- porsi come organo di consulenza sull'handicap presso le istituzioni pubbliche e private;

- formare operatori operanti negli enti pubblici e/o

privati;

- aggiornare in modo ricorrente figure professionali impegnate nella relazione d'aiuto;
- riqualificare il personale delle pubbliche amministrazioni operanti nell'ambito socio-educativo;
- formare attraverso progettazioni le figure genitoriali;
- formare e sostenere le coppie coniugali e le famiglie nell'applicazione dell'istituto dell'affido eterofamiliare, dell'adozione nazionale ed internazionale;
- aggiornare gli insegnanti di ogni ordine e grado sugli aspetti psicopedagogici della relazione educativa, sulla gestione e conduzione dei piani dell'offerta formativa;
- formare alla managerialità e gestione delle risorse umane;
- organizzare corsi di formazione per conto di amministrazioni pubbliche e/o private;
- progettare corsi di formazione nell'ambito dell'educazione degli adulti, e della prevenzione ed educazione alla salute;
- formare personale per l'assistenza materiale ai portatori di handicap, per interventi di educazione alla legalità, all'ambiente;
- organizzare corsi di formazione di educativa territoriale;
- formare interpreti culturali.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento

degli scopi sociali nonché compiere tutte le operazioni contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

È fatto divieto alla cooperativa di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. La cooperativa potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

La società cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 del codice civile.

La Società, soltanto in via strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e con esclusione di ogni attività finanziaria e di assunzione di partecipazioni riservate ai sensi delle Leggi 24 febbraio 1998 n. 58, e 5 luglio 1991 n. 197 e 2 gennaio 1991 n. 1 nonché del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, potrà:

- a) compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e mobiliari, creditizie e finanziarie necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi;
- b) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati utili alla attuazione degli scopi anzidetti;
- c) aderire e partecipare ad Enti ed Organismi, cooperativi e consortili aventi finalità analoghe alla Società Cooperativa, anche assumendone interessenze;
- d) prestare garanzie personali o reali.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5) Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di euro 25 (venticinque) e non superiore al limite stabilito dalla legge.

SOCI - QUOTE

Art. 6) Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a tre (3); se, successivamente, il numero dei soci diviene inferiore, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione: il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile.

Art. 7) Possono essere soci solo persone fisiche che, non avendo interesse in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi della cooperativa partecipando

alle attività sociali.

I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:

a) soci prestatori, che ricevono un compenso per l'attività svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli organi competenti;

b) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art. 2 della legge 381/91.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi della succitata legge 381/91.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 8) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al consiglio di amministrazione, specificando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, allegandone documentazione in carta semplice;

b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto;

c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge;

d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 9) Sulla domanda di ammissione delibera il consiglio di amministrazione con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto, secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice Civile.

Art. 10) Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile.

Art. 11) La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte.

Art. 12) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso.

Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all'art. 2532 del Codice Civile.

Art. 13) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dall'art. 2533 del Codice Civile.

Art. 14) Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 15) In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

Art. 16) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,

l'esclusione o la morte del socio, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2535 del codice civile e con le limitazioni previste dall'art. 2514 del codice civile.

DECISIONE DEI SOCI

Art. 17) L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, con lettera raccomandata oppure a mezzo fax (purchè confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società ad annotati nel libro soci. In tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonchè il Collegio Sindacale, qualora esistente, e se nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ai fini di verificare la validita' dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della societa', nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 18) Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio appartenente alla stessa categoria, mediante delega scritta conservata agli atti societari.

Art. 19) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento essa è presieduta da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante.

Art. 20) L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto (a norma del primo comma dell'art. 2538 del codice civile) e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 21) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri scelti tra i soci, nominati dall'assemblea.

L'Organo Amministrativo dura in carica per tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assemblea dei soci stabilisce di volta in volta il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 22) Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnovazione nominerà tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Art. 23) Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove purchè in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un altro Consigliere.

Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purchè confermato) da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati.

Art. 24) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 25) Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 26) Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 27) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa, senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci.

Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art. 2544 del codice civile potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed eventualmente al Vice Presidente.

Art. 28) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare uno dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio ed il Presidente o il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Art. 29) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente al Vice Presidente è attribuita la rappresentanza della società cooperativa. Gli stessi rappresentano la società cooperativa in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e con facoltà inoltre di nominare avvocati e

procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge in materia, avrà pure la facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 30) Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere istituito qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 del codice civile.

Qualora istituito, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, revisori contabili iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 31) Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di euro 25 (venticinque) e non superiore al limite stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altra riserva prevista per legge;
e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE

EX ART. 2545 QUATER DEL CODICE CIVILE.

Art. 32) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, a questo scopo deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 33) Alla società cooperativa e' imposto, oltre a quanto previsto dall'art. 2514 del codice civile, cioe':

- a) e' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) e' vietato distribuire le riserve tra i soci operatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

anche quanto previsto dal D.Lgs 4.12.1997 n.460, cioè':

1) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

2) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

3) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

BILANCIO

Art. 34) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-

strazione procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico: il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

RISTORNI

Art. 35) L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice civile.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36) In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 duodecies del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art. 37) Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile, in particolare quelle della società a responsabilità limitata, e le leggi speciali vigenti in materia.

Firmato:

SACCONE Roberto.

Luigi Ronza notaio - Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

MARCIANISE, li 24/5/2004